

Premesso che:

la legge regionale 17 novembre 2016, n. 23 “Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave”, prevede che la pianificazione delle attività estrattive sia attuata attraverso il Piano regionale delle attività estrattive (di seguito PRAE);

il PRAE costituisce il quadro di riferimento unitario per le attività estrattive della Regione Piemonte ed è suddiviso nei tre comparti estrattivi: a) aggregati per le costruzioni e le infrastrutture, b) pietre ornamentali, c) materiali industriali; propedeutico al PRAE è il Documento Programmatico di piano unitamente al Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS, basati sul Documento generale propedeutico alla redazione del Piano;

il Documento generale Propedeutico è stato approvato con DGR 28-5900 del 10 novembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 comma 5 della citata l.r. n. 23/2016; tale deliberazione demandava al Direttore regionale competente in materia di organizzazione l'istituzione di un Gruppo di lavoro interdirezionale col mandato, in particolare, di mettere a disposizione il patrimonio di conoscenze sul contesto territoriale, gli strumenti già esistenti di pianificazione territoriale, paesaggistica e di bacino e sulle direttive che compongono il PAI di cui al D.lgs. 152/2006, ai fini del raccordo previsto dall'articolo 3 comma 2 della L.R. 23/2016;

al fine di porre in essere tutte le azioni di particolare complessità necessarie per la redazione del PRAE, come previsto dall'articolo 4 comma 1 della l.r. 23/2016 è stato istituito, con determinazione della Direzione Segretariato Generale - Settore Organizzazione e pianificazione delle Risorse Umane - n. 215 del 5 dicembre 2017, ai sensi dell'articolo 4 della D.G.R. n. 10-9336 del 1 agosto 2008, un Gruppo di lavoro interdirezionale;

la Giunta Regionale con la deliberazione del 7 Agosto 2020, n. 33-1855 ha adottato, ai sensi della legge regionale 17 novembre 2016, n. 23, il Documento Programmatico e Documento di Specificazione dei contenuti del rapporto ambientale per la Valutazione Ambientale Strategica (VAS) del Piano Regionale delle Attività Estrattive (PRAE).

Preso atto che la prima Conferenza di copianificazione e valutazione, convocata in data 24 settembre 2020, si è conclusa il giorno 23 dicembre 2020, decorsi i novanta giorni previsti dall'articolo 5 comma 1 lettera a della l.r. 23/2016 con l'emanazione della Determinazione Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere n. 13 del 20.01.2021.

Dato atto che la Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale, Settore Polizia Mineraria Cave e Miniere, ha predisposto i contenuti del P.R.A.E. attraverso il coordinamento di un procedimento complesso che, svolto con il concorso della Città metropolitana di Torino e delle province, dei comuni e delle loro forme associative, dei soggetti competenti in materia ambientale di cui all'articolo 5, comma 1, lettera s) del d.lgs 152/2006, delle associazioni di categoria competenti in materia di attività estrattive, delle associazioni ambientaliste e delle associazioni di categoria competenti in materia di agricoltura, si è declinato come di seguito riportato:

- allo scopo di giungere ad un effettivo concorso di tutti gli Enti Locali al processo pianificatorio è stata presentata ufficialmente la Bozza di Piano a tutti gli Enti di cui al precedente punto, dando così l'avvio alla fase di pre-consultazioni;

- durante detta fase, la bozza di Piano con le cartografie elaborate sono state messe a disposizione per esame e visione e sono state raccolte note ed osservazioni pervenute dagli Enti locali coinvolti nella pre-consultazione, dalle Associazioni di Categoria, e dai soggetti coinvolti. Al termine dell'attività di approfondimento e concertazione si è giunti ad elaborare il progetto di P.R.A.E., comprensivo del documento di specificazione dei contenuti del rapporto ambientale finalizzato alla VAS.

Richiamato che:

l'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, sancisce che il PRAE ha valore di strumento sovraordinato rispetto alla pianificazione urbanistica locale relativamente alle individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché per le previsioni riguardanti i siti estrattivi esistenti e i loro ampliamenti all'interno dei bacini estrattivi, purché nei limiti dimensionali e qualitativi e secondo le modalità e i criteri localizzativi indicati nel PRAE stesso. In tale caso, le previsioni del PRAE sostituiscono automaticamente le eventuali diverse previsioni contenute negli strumenti urbanistici, se non sono relative ad aree urbanizzate o destinate allo sviluppo urbanistico o infrastrutturale e se la destinazione d'uso prevista dal progetto di coltivazione al termine della coltivazione stessa, se diversa da quella iniziale, non è vietata dal PRAE. La presenza di tali previsioni deve essere espressamente evidenziata, a pena di inefficacia delle stesse, nell'atto di adozione e di approvazione del PRAE. A tali previsioni, all'atto dell'adozione, sono applicate le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

il suddetto articolo 58 in particolare, al comma 1, sancisce che dalla data di adozione del piano fino alla pubblicazione dell'atto di approvazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, i comuni interessati sospendono ogni determinazione sulle istanze o dichiarazioni di trasformazione urbanistica o edilizia che siano in contrasto con le norme specificatamente contenute nello stesso, ai sensi dell'articolo 8, comma 2;

in particolare, ai sensi del succitato comma 2, dalla data di adozione del piano si applicano le misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 esclusivamente alle norme specificatamente individuate nell'atto di adozione, a pena di inefficacia delle misure stesse.

Richiamato, inoltre, che l'articolo 5 della legge regionale 23/2016, in particolare, sancisce, che:

al comma 1, lettera b), decorso il termine di cui alla lettera a), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni pervenuti, adotta il PRAE, comprensivo del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica dello stesso. Dell'adozione è data notizia nel bollettino ufficiale della Regione Piemonte, con indicazione dell'indirizzo del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le osservazioni, anche ai fini del processo di VAS. Dell'avvenuta adozione la Giunta regionale informa le regioni confinanti, i comuni e le loro forme associative, che possono, entro i successivi sessanta giorni, esprimere le proprie osservazioni;

al comma 1, lettera c), a seguito dell'adozione del PRAE di cui alla lettera b), la struttura regionale competente in materia di attività estrattive convoca la seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata all'acquisizione dei contributi e delle osservazioni sul PRAE e sul relativo rapporto ambientale;

al comma 1, lettera d), decorsi i termini di cui alla lettera c), la Giunta regionale, tenuto conto dei contributi e delle osservazioni emerse nelle fasi di cui alle lettere b) e c), compreso il parere motivato relativo alla VAS, provvede alle opportune revisioni del PRAE ai sensi dell'articolo 15, comma 2 del D.Lgs. 152/2006 e, successivamente, adotta il PRAE in via definitiva, corredato del rapporto ambientale, della dichiarazione di sintesi e del piano di monitoraggio e lo trasmette al Consiglio regionale che lo approva entro il termine di sessanta giorni;

al comma 3, il PRAE è soggetto a revisione decennale e resta in vigore sino all'approvazione della sua revisione, assoggettata alla procedura di valutazione di VAS;

Ritenuto di adottare, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1977 ed all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti elaborati:

- Relazione generale di Piano;
- Carta giacimentologica;
- Carta dei Bacini;
- Carta dei Poli estrattivi e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave attive e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave storiche;
- Schede dei Bacini;
- Schede dei Poli;
- Schede delle cave attive;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Rapporto ambientale per la VAS comprensivo di:
 - Piano di monitoraggio;
 - Relazione di valutazione di incidenza;
- Sintesi non tecnica.

Ritenuto, inoltre, di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere, quale attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23/2016, quanto, in particolare, di seguito richiamato:

- la pubblicazione dell'avvenuta adozione sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, con l'indicazione del sito informatico in cui chiunque, soggetto pubblico o privato, può prendere visione del PRAE, del rapporto ambientale e della sintesi non tecnica al fine di far pervenire, nei successivi sessanta giorni, le proprie osservazioni; ai fini del processo di VAS il termine per le osservazioni è di quarantacinque giorni come previsto all'articolo 14, comma 2, del D.lgs 152/2006;
- la convocazione della seconda conferenza di copianificazione e valutazione, finalizzata a raccogliere i contributi e le osservazioni sul PRAE e sul rapporto ambientale. Alla conferenza di copianificazione sono invitati l'autorità competente in materia di VAS, i soggetti competenti in materia ambientale ai fini della VAS e in particolare l'Autorità di bacino del fiume Po, la Città Metropolitana di Torino, le province, i comuni, le associazioni rappresentative degli enti locali, gli enti di gestione delle aree protette interessate, nonché le amministrazioni statali interessate; la conferenza si conclude entro sessanta giorni dalla sua convocazione.

Visti:

- la legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 "Tutela ed uso del suolo";
- la legge n. 241/1990 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- la l.r. del 14 dicembre 1998, n. 40 "Disposizioni concernenti la compatibilità ambientale e le procedure di valutazione";

- il D.lgs. n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" (artt. 4 "Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità", 14 "Indirizzo politico-amministrativo" e 17 "Funzioni dei dirigenti");
- il Piano stralcio per l'Assetto Idrogeologico (P.A.I.) del Bacino del Po approvato con DPCM 24 maggio 2001 e pubblicato sulla GU n. 183 dell' 8 agosto 2001;
- la legge statutaria n. 1 del 4 marzo 2005 "Statuto della Regione Piemonte", Titolo VI (Organizzazione e personale), Capo I (Personale regionale), artt. 95 (Indirizzo politico-amministrativo. Funzioni e responsabilità) e 96 (Ruolo organico del personale regionale);
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- la D.G.R. 12-8931 del 9 giugno 2008 "D.lgs. 152/2006 - Norme in materia ambientale - Primi indirizzi operativi per l'applicazione delle procedure in materia di Valutazione ambientale strategica di piani e programmi";
- l'articolo 17 della legge regionale 28 luglio 2008, n. 23 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale";
- il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";
- la circolare del Gabinetto della Presidenza regionale prot. n. 6837/SB 01.00 del 5 luglio 2013 contenente prime indicazioni interpretative e operative per l'applicazione del sopra citato decreto legislativo;
- la l.r. del 14 ottobre 2014, n. 14 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";
- la D.G.R. 25-2977 del 29 febbraio 2016, "Disposizioni per l'integrazione della procedura di valutazione ambientale strategica nei procedimenti di pianificazione territoriale e urbanistica, ai sensi della legge regionale 5 dicembre 1977, n. 56 (Tutela ed uso del suolo)";
- la l.r. del 17 novembre 2016, n. 23 "Disciplina delle attività estrattive: disposizioni in materia di cave";
- la l.r. 1 dicembre 2017, n. 21 "Infrastruttura regionale per l'informazione geografica";
- il Piano Triennale di prevenzione della corruzione (PTPC 2021-2023) approvato con DGR n. 1-3082 del 16 Aprile 2021;
- la D.G.R. 14 giugno 2021, n. 1-3361 "Parziale modifica della disciplina del sistema dei controlli interni approvata con D.G.R. 17 ottobre 2016 n. 1-4046".

Dato atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

Attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016, come modificata dalla D.G.R. 1-3361 del 14 giugno 2021.

Tutto ciò premesso,

la Giunta regionale, con voto unanime espresso nelle forme di legge,

delibera

1. di adottare, in attuazione dell'articolo 5, comma 1, lettera b), della legge regionale 23/2016, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 7 della legge regionale 56/1977 ed all'articolo 121 del decreto legislativo 152/2006, la proposta di Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.), in allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, comprensivo dei seguenti elaborati:

- Relazione generale di Piano;
- Carta giacimentologica;
- Carta dei Bacini;
- Carta dei Poli estrattivi e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave attive e dei relativi ampliamenti;
- Carta delle cave storiche;
- Schede dei Bacini;
- Schede dei Poli;
- Schede delle cave attive;
- Norme Tecniche di Attuazione;
- Rapporto ambientale per la VAS comprensivo di:
 - Piano di monitoraggio;
 - Relazione di valutazione di incidenza;

Sintesi non tecnica.

2. di demandare alla Direzione regionale Competitività del Sistema Regionale - Settore Polizia Mineraria, cave e miniere l'attuazione delle disposizioni, di cui all'articolo 5, comma 1, lettere b) e c), della legge regionale 23/2016;

3. di stabilire, per le finalità di cui all'articolo 7, al comma 2, della legge regionale 23/2016, per quanto riguarda le individuazioni e perimetrazioni dei poli estrattivi e dei loro sviluppi, nonché dei siti estrattivi esistenti e dei loro ampliamenti, come riportate nelle relative schede e cartografie, le previsioni di destinazione sono efficaci e sostitutive di quelle eventualmente difformi presenti negli strumenti urbanistici comunali, nel rispetto delle misure di salvaguardia di cui all'articolo 58 della legge regionale 56/1977;

4. di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri aggiuntivi a carico del bilancio regionale.

La presente deliberazione sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte, ai sensi dell'articolo 61 dello Statuto e dell'articolo 5 della l.r. 22/2010, nonché ai sensi dell'art. 40 del D.lgs. n. 33/2013 sul sito istituzionale dell'Ente nella sezione "Amministrazione trasparente".